

COMUNE DI CALATABIANO
Città Metropolitana di Catania
VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 2 DEL 20/02/2018

OGGETTO: Controllo finanziario degli enti locali – bilancio di previsione e rendiconto dell'esercizio finanziario 2015, bilancio di previsione e rendiconto dell'esercizio finanziario 2016: adempimenti ai sensi dell'art.148 *bis* del D. Lgs. n.267/2000 - Presa d'atto della deliberazione n. 210/2017/PRSP della Corte dei Conti - Adozione misure correttive.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **venti**, del mese di **febbraio**, alle ore **19:15 e seguenti**, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Calatabiano (auditorium Scuola Media), alla **seduta di inizio** (1), disciplinata dall'art. 19, co. 16, dello statuto comunale e dall'art. 5, co. 1, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, in **convocazione ordinaria** (2), partecipata ai Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI COMUNALI		Pres./Ass.		CONSIGLIERI COMUNALI		Pres./Ass	
Messina	Rosaria Filippa	X		Petralia	Antonio Filippo	X	
Monastra	Agatina	X		Franco	Francesco	X	
Miano	Letteria	X		D'Allura	Silvana Filippa	X	
Moschella	Antonino		X	Briguglio	Giuseppe Antonino	X	
Corica	Liborio Mario	X					
Limina	Carmela Maria	X					
Ponturo	Vincenzo Massimiliano		X				
Di Bella	Mario		X				
Assegnati n. 12		In carica n. 12		Assenti n. 03		Presenti n. 09	

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio, Messina Rosaria Filippa.

Partecipa il Segretario Comunale, dr.ssa Puglisi Concetta.

Non partecipa il Sindaco, dr. Intelisano Giuseppe.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell'art. 19, co. 16, dello statuto comunale e dell'art. 5, co. 1, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, prosegue la seduta.

La seduta è pubblica (3).

Vengono nominati scrutatori, ai sensi dell'art. 184, u. co., dell'O.A.EE.LL., i Sigg. Corica Liborio Mario, D'Allura Silvana Filippa, Petralia Antonio Filippo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione entro riportata;

VISTI i pareri espressi, ai sensi dell'art. 53 della Legge n. 142/90, recepito dall'art. 1, lett. i), della L. R. n. 48/91, sostituito dall'art. 12 della L. R. n. 30/00;

(1) Inizio; ripresa; prosecuzione.

(2) Ordinaria/urgente

(3) Pubblica/segreta

Il Presidente del consiglio apre la trattazione della proposta in oggetto, che registra i seguenti interventi:

D'Allura Silvana Flippa (capogruppo SiAmo Calatabiano) dà lettura di nota a firma dei consiglieri del proprio gruppo, consegnata al Segretario Comunale per essere allegata in uno al presente verbale.

Rosaria Filippa Messina (presidente del consiglio - gruppo "Con il cuore per Calatabiano"), con riguardo ai contenuti della nota del gruppo "SiAmo Calatabiano", tiene a precisare che le argomentazioni di cui al punto 4° (debiti fuori bilancio) della proposta in oggetto, fornite ad ulteriore chiarimento, non intendono di certo sindacare l'operato dell'allora Presidente del consiglio, stante che ciò che si contesta non è la procedura di approvazione del bilancio e che la tardiva approvazione di quest'ultimo sia dipesa dalla mancata determinazione, entro i tempi necessari, dei trasferimenti regionali.

Franco Francesco (gruppo "SiAmo Calatabiano") evidenzia che, dalla deliberazione della Corte dei conti, risulta conferma dell'esistenza di debiti non riconosciuti, come da memoria presentata dallo stesso Comune, e che tale evenienza non sia di certo imputabile al consiglio comunale, al quale non è addebitabile alcuna colpa e che non può assumersi, in riferimento a tanto, alcuna responsabilità.

Consigliere Petralia Antonio Filippo (consigliere indipendente – "Progetto Calatabiano") chiede l'intervento a chiarimento della ragioniera perché espliciti la disposizione contenuta nella deliberazione della Corte dei conti in merito all'obbligo di osservanza, da parte dell'ente, del divieto di assumere impegni e di pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge.

Pennino Rosalba (Responsabile Area Economico-finanziaria) chiarisce evidenziando che, prima dell'approvazione delle misure correttive, occorre limitare gli interventi di spesa a quelli strettamente indispensabili e che, essendo, comunque, l'ente in esercizio provvisorio, gli impegni sono assunti in dodicesimi e per servizi indifferibili. Precisa che, con l'atto in corso di trattazione, sono stati forniti alla Corte ulteriori chiarimenti oltre che previste le misure correttive adottabili. Infine, in riferimento alla nota del gruppo "SiAmo Calatabiano" sui debiti di bilancio, rileva la necessità a che venga operata distinzione tra competenza (assumibilità di impegni di spesa) e liquidità di cassa (effettuabilità dei pagamenti).

Consigliere Petralia Antonio Filippo (consigliere indipendente – "Progetto Calatabiano") manifesta la propria preoccupazione sulle criticità segnalate dalla Corte e considera che il divieto di spese per servizi non espressamente previsti dalla legge non può che implicare una riduzione dell'attività amministrativa dell'ente. Osserva, inoltre, come la situazione volga sempre più al degrado dal punto di vista finanziario e che siano stati avanzati, dalla Corte, rilievi piuttosto pesanti sulla gestione economico-finanziaria, non essendo state condivise le deduzioni presentate dal Comune in quanto acclarata inequivocabilmente la loro insufficienza a giustificare le carenze sollevate.

L'intervenuto consegna al Segretario Comunale propria nota per essere allegata in uno al presente verbale, contenente, tra le altre, talune considerazioni e proposte che il consigliere riferisce in aula, per le quali si rimanda alla stessa.

Esprime, infine, dichiarazione di voto contrario all'approvazione della proposta per i motivi anzidetti.

Rosaria Filippa Messina (presidente del consiglio - gruppo "Con il cuore per Calatabiano") replica adducendo che il consigliere Petralia conosca bene le problematiche che l'amministrazione ha

ereditato dalla precedente, le quali hanno comportato la manovra di incremento delle aliquote dei tributi locali.

L'intervenuta ravvisa, quale causa degli omessi pagamenti, le difficoltà di natura economica che affliggono i contribuenti. Ricorda, infine, il ricorso a pesanti iniziative adottate in merito dall'amministrazione in carica relativamente al canone del servizio idrico integrato.

Letteria Miano (consigliere - vicesindaco - gruppo "Con il cuore per Calatabiano") soggiunge che l'amministrazione in carica stia sanando tutti i debiti pregressi e che essa incontri financo serie difficoltà a mantenere le strade interessate da buche, essendole consentita solo l'ordinaria amministrazione.

L'intervenuta richiede collaborazione ai consiglieri di opposizione, ritenendo doveroso il loro apporto anche con riguardo alla scadenza di bandi.

Sostiene, infine, che i cittadini non riescano davvero più a pagare e rileva come la minoranza non abbia sin qui mai approvato alcuna proposta presentata dall'amministrazione.

Franco Francesco (gruppo "SiAmo Calatabiano") ricorda che il proprio gruppo ha presentato qualche giorno fa una mozione per la trattazione in consiglio comunale, che dimostra, viceversa, intervento collaborativo.

Rosaria Filippa Messina (presidente del consiglio - gruppo "Con il cuore per Calatabiano") rassicura che detta mozione sarà iscritta all'o.d.g. della prossima seduta consiliare.

In assenza di ulteriori interventi, il Presidente del consiglio mette ai voti la proposta,

con 05 (cinque) voti favorevoli, 04 (quattro) contrari, nessun astenuto su 09 (nove) consiglieri presenti e votanti per scrutinio palese (alzata di mano), in pubblica seduta;

richiamati *per relationem* i motivi di fatto e di diritto, espressi nel preambolo della proposta in argomento;

visto l'O.A.EE.LL. vigente nella regione siciliana;



DELIBERA

DI APPROVARE la proposta in oggetto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE n. 02 del 14/02/2018

- sottoposta ad approvazione del Consiglio Comunale -

OGGETTO: Controllo finanziario degli enti locali – bilancio di previsione e rendiconto dell'esercizio finanziario 2015, bilancio di previsione e rendiconto 2016.: adempimenti ai sensi dell'art. 148 *bis* del D.Lgs. n.267/2000 – Presa d'atto della deliberazione n. 210/2017/PRSP della Corte dei Conti – Adozione misure correttive.

PROPONENTE: 	SERVIZIO INTERESSATO: AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
---	--

PREMESSO CHE il Consiglio Comunale con deliberazioni:

- n.28 del 01.07.205, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2014;
- n. 77 del 28.12.2015, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Bilancio di previsione 2015-2017;
- n. 17 del 12.05.2016, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2015;
- n. 27 del 12.08.2016, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Bilancio di previsione 2016-2018;
- n. 29 del 23.08.2017, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2016;

PREMESSO, altresì, CHE:

- l'Organo di Revisione ha inviato alla Corte dei Conti le Relazioni al rendiconto di gestione per gli esercizi finanziari 2014, 2015 e 2016, ai sensi dell'art. 1, co. 168, L. n. 266/2005 (legge finanziaria 2006);
- la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Regione Sicilia, ai fini dell'adozione della pronuncia prevista dall'art. 148 *bis* del D.Lgs. n. 267/2000, con propria nota prot. n. 9447-19/10/2017-SC-RP14-P, ha trasmesso l'ordinanza presidenziale n. 200/2017/CONTR, con la quale è stata convocata l'Amministrazione Comunale per la pronuncia riguardante

l'argomento in oggetto in seno alla seduta del 31 ottobre 2017, con possibilità da parte di quest'ultima di presentare memorie;

- con riguardo alla sopra citata convocazione, l'Amministrazione Comunale, con propria nota prot. n. 13370 del 23.10.2017, ha fornito apposita memoria;

CONSIDERATO CHE:

- la Corte dei Conti – Sezione di Controllo per la Regione Sicilia ha inviato, con nota prot. n. 0011355-14/12/2017-SC_SIC-R14-P, la deliberazione n. 210/2017/PRSP del 31 ottobre 2017, con la quale è stata ordinata la trasmissione della stessa deliberazione al Presidente del Consiglio Comunale, ai fini dell'adozione e della successiva comunicazione, alla medesima, delle misure correttive da adottare in riferimento agli aspetti di criticità sotto elencati, riferiti al bilancio di previsione ed al rendiconto di gestione 2015, al bilancio di previsione ed al rendiconto 2016, al rendiconto 2014, evidenziati nella stessa deliberazione perché in difformità al parametro della sana gestione finanziaria, così come previsto dall'art. 148 del D. Lgs. n.267/2000; nonché, al Sindaco ed all'Organo di Revisione del Comune di Calatabiano;

PRESO ATTO della deliberazione di cui sopra;

RITENUTO dover assumere le necessarie determinazioni atte a rimuovere le criticità riscontrate dalla Corte dei Conti;

VISTO l'art.148 *bis* del D.Lgs. n. 267/2000;

SI PROPONE

Per le motivazioni di cui in narrativa:

1. di prendere atto della deliberazione n. 210/2017/PRSP della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo – Servizio di Supporto;
2. di dare i seguenti ulteriori chiarimenti e di adottare, con il presente provvedimento, sulla base dei suggerimenti e delle raccomandazioni indicati nella predetta deliberazione della Corte dei Conti, le seguenti determinazioni concernenti le misure correttive che è possibile attuare per rimuovere le criticità riscontrate:

Osservazioni in ordine al bilancio di previsione e rendiconto 2015

1. Fondo Pluriennale Vincolato

Quanto alle modifiche apportate al FPV successivamente alla sua determinazione in sede di riaccertamento straordinario dei residui, si rappresenta che l'Ente non ha rinvenuto alcuna altra alternativa conseguibile, al di fuori delle predette variazioni, per allocare correttamente gli

impegni derivanti da obbligazioni erroneamente ritenute, dal competente ufficio, esigibili entro la chiusura dell'esercizio 2015.

2.a) Risultato di amministrazione

L'erronea allocazione della quota relativa al disavanzo di amministrazione da riaccertamento straordinario, riportata alla voce "missione 1 programma 11 titolo 1" anziché nella specifica voce "disavanzo di amministrazione" prevista nel quadro generale riassuntivo elaborato solo ai fini conoscitivi con gli schemi del D. Lgs. n. 118/11, è scaturita dal travaso informatizzato degli stessi diversamente allocati nello schema elaborato secondo il D.P.R. n.194/96 di cui l'Ente si è avvalso ai fini dell'adozione degli atti di bilancio (autorizzatori) e di rendicontazione dell'annualità 2015.

2.b) Fondo Crediti Dubbia Esigibilità

Per quanto riguarda il F.C.D.E., dall'esegesi letterale della disposizione normativa dettata dall'art. 3 del D.M. 02.04.2015, non si rinviene una "facoltà" per l'Ente di utilizzare le quote del risultato di amministrazione accantonate negli esercizi precedenti prevedendosi che detto accantonamento "è effettuato" utilizzando anche dette quote.

Si riporta testualmente il dettato della disposizione normativa succitata: *"L'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al fondo crediti di dubbia esigibilità e' effettuato utilizzando anche le eventuali quote del risultato di amministrazione accantonate negli esercizi precedenti al fondo svalutazione crediti, compresi quelli effettuati a seguito dell'iscrizione in bilancio del fondo crediti previsto dall'art. 6, comma 17 del D.L. 95/2012.*

Analogamente, l'IFEL non fa riferimento alcuno a "facoltà" dell'Ente utilizzando la dizione "concorre".

Si riporta, altresì, testualmente la risposta dell'IFEL: *"Il rendiconto 2014 "chiude" con le regole vigenti al 31.12.2014 pertanto è necessario accantonare il fondo svalutazione crediti determinato ai sensi dell'art. 6, comma 17 del DL n.95/2012. In sede di riaccertamento straordinario dei residui, il fondo svalutazione crediti concorre a finanziare l'accantonamento a fondo crediti dubbia esigibilità determinato secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4.2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni."*

La riduzione del sacrificio aggiuntivo, ottenuta con la decurtazione del FAL dal FCDE, a seguito dell'applicazione della norma sopra citata, nella sua portata precettiva secondo interpretazione letterale, non ha fatto sorgere quote di avanzo libero non effettivamente disponibili né, d'altra

parte, ha incrementato i livelli di spesa dell'Ente che sono rimasti quelli essenziali ad assicurare l'espletamento dei servizi istituzionali indispensabili.

2.c) Fondo Crediti Dubbia Esigibilità

Per le medesime motivazioni sopraesposte, l'Ente ha detratto le quote del risultato di amministrazione vincolate a F.C.D.E. accantonate nei precedenti esercizi, in aggiunta all'accantonamento effettuato alla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento (2015) ed alla quota stanziata nel bilancio 2015, dall'importo quantificato al 31.12.2015 per F.C.D.E.

2.d) Avanzo di amministrazione

L'utilizzo effettivo di soli € 70.959,41 di avanzo di amministrazione, a fronte dei € 550.864,57 stanziati per finanziare spese di investimento, è dipeso da ritardi del competente ufficio nell'affidare gli incarichi di progettazione esecutiva propedeutici all'indizione delle procedure di appalto di opere pubbliche entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2015.

3.a) Anticipazione di tesoreria

L'incremento della liquidità di cassa dell'Ente è obiettivo perseguito dall'amministrazione fin dal primo mandato (anno 2012).

Si evidenzia che le difficoltà maggiormente incontrate, in ordine alla riscossione delle entrate proprie, sono principalmente riferibili alla tariffa del servizio idrico integrato.

Le misure adottate, in tale ambito, sono state già rappresentate nelle memorie inviate. Si soggiunge, in questa sede, che al fine di implementare le riscossioni ed indurre i contribuenti a pagare regolarmente il canone, l'Ente ha attivato ulteriori e significativi interventi preclusivi della fruizione idrica da parte delle utenze, pur tenendo conto della disciplina di cui all'art. 10 della L.R. n.19/2015, recante "Disciplina in materia di risorse idriche" ed all'art. 38 della L.R. n. 3/2016; nonché, del D.P.C.M. 29.08.2016 "Disposizioni in materia di contenimento della morosità nel servizio idrico integrato" e del documento dell'AEEGSI per la consultazione n. 603/2017/R/IDR - "Direttive per l'adozione di procedure per il contenimento della morosità nel servizio idrico integrato". Sempre con riferimento a detta entrata patrimoniale, non è data la possibilità di incrementare ulteriormente l'attività accertativa atteso che tutte le utenze sono pressoché rilevate stante i capillari incroci con le banche dati delle società fornitrici di energia elettrica e con quelle dei servizi anagrafici comunali effettuati dal personale dell'ufficio entrate.

Analogo interscambio di dati ed informazioni ha interessato anche la tariffa relativa alla gestione dei rifiuti.

Con riguardo all'attività di accertamento concernente l'imposta ICI/IMU, si rappresenta che essa ha rilevato anche una consistente evasione di entrata, dal 2009 al 2014, avente ad oggetto

un'area territoriale molto estesa divenuta in buona parte edificabile per effetto di una variante urbanistica concernente l'insediamento di una grande struttura commerciale. L'ammontare dell'imposta accertata, a seguito della predetta attività, ricomprensiva delle sanzioni ed interessi esclusi, pari ad € 633.249,00, non è stata ancora riscossa in quanto è a tutt'oggi oggetto di contenzioso pendente presso la Commissione Tributaria Provinciale con proposta transattiva avanzata dal contribuente ed in corso di formalizzazione per il vaglio da parte del legale dell'Ente. Analogo iter ha interessato, in particolare, ulteriore attività accertativa di imposta, pari ad € 73.863,00, concernente parimenti aree divenute edificabili.

Per quanto concerne la COSAP è intendimento attivare un controllo del territorio anche al fine di escludere eventuali evasioni mentre queste ultime appaiono irrilevanti in riferimento all'imposta sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni.

Infine, si riferisce che l'imposta TASI non alimenta la parte entrata del bilancio comunale in modo significativo, determinando essa un accertamento di soli € 3.800,00 per la carenza di abitazioni assoggettabili al tributo.

3.b) Anticipazione di tesoreria

Relativamente all'importo dell'anticipazione massima giornaliera utilizzata, come già dimostrato dagli estratti conto scalare inviati in sede di memorie scritte, non è stato superato il limite imposto dall'art. 222 del TUEL stante che le risorse vincolate non ricostituite nel corso dell'esercizio sono ricomprese nel predetto limite massimo utilizzato di € 1.077.888,37. A comprova di quanto dimostrato depone la circostanza che, essendo il sistema bancario gestito in maniera esclusivamente informatica tramite Oil, già dal 2014, l'eventuale sfioramento del predetto limite avrebbe comportato uno scarto automatico dei mandati di pagamento inviati.

3.c) Liquidità di cassa

Si esplicita ulteriormente che l'elemento ostativo al pronto incasso delle sanzioni per violazione del codice della strada è costituito dall'omesso pagamento delle multe da parte dei soggetti che hanno commesso le infrazioni. A tal fine, l'Ente ha attivato tutte le misure che la legislazione vigente offre per il recupero coattivo dei mancati pagamenti.

Si richiamano, inoltre, le considerazioni formulate al punto 3.a) relativamente all'attività accertativa e di riscossione di tutte le entrate comunali.

4.a) Debiti Fuori bilancio

Le cause che hanno impedito il riconoscimento degli ulteriori debiti di importo pari da € 81.495,59 sono riconducibili, non già alle carenti disponibilità di cassa, bensì alla ritardata approvazione del bilancio di previsione, avvenuta in data 28.12.2015, che non ha consentito di poter procedere alla

convocazione di una seduta di consiglio comunale per l'approvazione delle proposte di riconoscimento richiedenti impegno di spesa da assumere sull'appena adottato bilancio, stante l'imminente chiusura dell'esercizio finanziario. Su detto riconoscimento, infatti, non ha inciso alcuna disponibilità di cassa ma solo lo stanziamento di bilancio in termini di competenza per la copertura finanziaria. La liquidità ha acquisito rilevanza solo dopo la liquidazione di spesa ai fini dell'effettivo pagamento del debito.

4.b) Fondi rischi spese legali

Pur non avendo l'Ente proceduto ad effettuare un'analisi approfondita dei contenziosi pendenti in ciascun grado di giurisdizione (e di eventuali debenze relative a cartelle esattoriali ed atti di liquidazione di imposta dell'Agenzia delle Entrate) con stima precisa del rischio di soccombenza e quantificazione esatta dell'accantonamento al fondo rischi, a causa delle deficienze di organico (il numero dei dipendenti in servizio è in atto pari a 32 unità assoggettate ad ulteriore riduzione in vista dei prossimi collocamenti in quiescenza in corso d'anno), ha, tuttavia, provveduto a rilevare la "già nota" casistica di contenzioso per cui possono dirsi rilevanti e significative le probabilità di soccombenza procedendo ad effettuare i dovuti accantonamenti ammontanti ad oggi ad € 445.000,00. La misura organizzativa ed attuativa del Piano Anticorruzione comunale relativa all'istituzione del registro degli incarichi legali (pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Altri contenuti") è in grado di consentire più agevolmente, dalla fine dell'anno 2016, mediante la verifica degli incarichi legali attribuiti, il monitoraggio del contenzioso in essere. Ulteriori misure l'Ente potrà intraprendere sulla base dell'effettiva sostenibilità organizzativa ed economica.

4.c) Partecipate

Il rimborso delle spese di gestione alla società partecipata Gal Terre dell'Etna e dell'Alcantara di € 5.285,19 non è ancora stato certificato attesa la mancata definizione ad oggi dell'istruttoria pendente. L'eventualità dell'effettiva debenza, per la sua stessa esiguità, non precluderà all'Ente di garantire gli equilibri di bilancio.

4.d) Criticità di cassa

La risoluzione delle criticità di cassa si da consentire una consistente riduzione di residui attivi, residui passivi ed anticipazione di tesoreria è strettamente correlata alla funzionalità del servizio di riscossione delle entrate, ivi incluse quelle provenienti da attività accertativa d'ufficio, il quale deve essere in grado di assicurarne il celere incameramento. Per ovviare alle "notorie" deficienze del sistema di riscossione tramite concessionario, l'Ente ha fatto ricorso alla modalità alternativa di riscossione coattiva prevista dalla vigente legislazione ovvero sia l'ingiunzione fiscale

avvalendosi di un ufficiale di riscossione. In questa sede, si assume l'impegno formale, per il caso di inefficienze registrate utilizzando anche detta forma di riscossione coattiva, di sperimentare l'affidamento di quest'ultima tramite gara ad evidenza pubblica.

Ulteriore misura correttiva che l'Ente intende adottare è quella di proseguire e potenziare l'attività di accertamento dell'evasione dei tributi locali e delle entrate patrimoniali, mediante una efficiente programmazione, il continuo interscambio informatico di dati ed informazioni con altri uffici interni ed esterni all'Ente, in particolare con l'Agenzia delle Entrate, il tempestivo aggiornamento delle banche dati ed il monitoraggio costante dei flussi di entrata.

E' intendimento dell'Amministrazione, altresì, incrementare il controllo del territorio con maggiori accertamenti attraverso collaborazione sinergica degli uffici entrate, di vigilanza ed urbanistica, sotto il coordinamento dell'ufficio entrate, in grado di consentire verifiche tecniche direttamente sul posto (OUTDOOR).

Infine, benché l'emissione dei ruoli e delle liste di carico ordinari stia tendenzialmente allineandosi con l'anno di competenza, si attendono risultati maggiormente significativi conseguibili solo con l'incasso delle somme nello stesso anno di competenza auspicando l'emanazione della lista di carico del servizio idrico integrato nei dovuti tempi in modo da ridurre la formazione di residui attivi provenienti dalla competenza.

Osservazioni in ordine al bilancio di previsione e rendiconto 2016

1. Fondo Crediti Dubbia Esigibilità

Per quanto riguarda il F.C.D.E. la disposizione normativa dettata dall'art. 2, comma 6, del D.L. n.78/2015 convertito in L. n. 125/2015 letteralmente dispone: "Gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità a valere sul fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzano la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione".

La riduzione del sacrificio aggiuntivo, ottenuta con la decurtazione del FAL dal FCDE, a seguito dell'applicazione della norma sopra citata nella sua portata precettiva secondo interpretazione letterale, non ha fatto sorgere quote di avanzo libero non effettivamente disponibili né, d'altra parte, ha incrementato i livelli di spesa dell'Ente che sono rimasti quelli essenziali ad assicurare l'espletamento dei servizi istituzionali indispensabili.

2. Anticipazione di tesoreria

Si richiama quanto già esplicitato al paragrafo 3.a.

3. Fondi vincolati

L'Ente non ha provveduto all'adozione di apposita determina di quantificazione della consistenza dei fondi vincolati al 01.01.2016. Al 31.12.2015, l'importo è quantificato in € 660.219,65, di cui € 155.250,00 da trasferimenti a specifica destinazione, ed € 504.969,65, provenienti dall'erogazione dell'anticipazione di liquidità accreditata dalla Cassa DD.PP. alla fine dell'esercizio 2015, e, pertanto, non utilizzabile entro l'anno per il pagamento dei debiti verso i fornitori. I predetti pagamenti sono stati effettuati all'inizio del 2016 alla riapertura della Tesoreria Comunale.

3. Liquidità di cassa

Si richiama quanto già esplicitato ai paragrafi 3.a) e 4.d).

5.a) Debiti fuori bilancio

I debiti riconosciuti, pari ad € 147.395,92, derivano da ordinazioni a terzi per cui non è stato assunto preventivo impegno di spesa e sono relativi a somme urgenze e ad incarichi legali, per i quali ultimi negli anni pregressi veniva impegnato un acconto di spesa piuttosto che l'intero importo della prestazione professionale.

Le cause, invece, che hanno impedito il riconoscimento degli ulteriori debiti di importo pari da € 123.000,00 sono riconducibili alla mancanza del quorum strutturale di legge per il regolare proseguimento della seduta consiliare al cui ordine del giorno erano state iscritte le proposte di riconoscimento. Ad oggi, essi risultano tutti riconosciuti come esplicitato nelle memorie difensive.

5.b) Fondo rischi spese legali

Si richiama quanto già esposto al punto 4.b).

5.c) Partecipate

Si richiama quanto già esposto al punto 4.c).

6. Pareggio di bilancio

I dati relativi al rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio per l'esercizio 2016 sono verificabili dal Conto del Bilancio 2016 approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 23.08.2017.

Misure correttive Rendiconto 2014

Valgono le stesse misure correttive formulate per il Rendiconto 2015 e 2016.

Oggetto: Controllo finanziario degli enti locali – bilancio di previsione e rendiconto dell'esercizio finanziario 2015, bilancio di previsione e rendiconto 2016.: adempimenti ai sensi dell'art. 148 bis del D.Lgs. n.267/2000 – Presa d'atto della deliberazione n. 210/2017/PRSP della Corte dei Conti – Adozione misure correttive.

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti di cui:

- all'art.53, della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dall'art. 1, co.1, lett. l) della legge regionale 11 dicembre 1991, n.48/91, come sostituito dall'art.12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30;
- all'art.7 del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del consiglio comunale n.13 del 05.04.2013;

in ordine alla regolarità tecnica e contabile si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

IL RESP. DELL'AREA ECON. – FINANZ.

Calatabiano lì, 13.02.2018

Rag. Rosalba Pennino





CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Servizio di supporto | Il Dirigente

CORTE DEI CONTI



0011355-14/12/2017-SC_SIC-R14-P

Al Consiglio comunale per il tramite del suo Presidente
Comune di
CALATABIANO (CT)

Al Signor Sindaco del Comune di
CALATABIANO (CT)

All'Organo di revisione del Comune di
CALATABIANO (CT)

PEC: protocollo_generale@calatabianopec.e-etna.it;

Oggetto: Adunanza 31 OTTOBRE 2017.

- Trasmissione Deliberazione n. 210 /2017/PRSP.

Si trasmette, copia della deliberazione n. 210 /2017/PRSP adottata dalla Sezione di Controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, nell'adunanza del **31 OTTOBRE 2017**.

Si prega di dare sollecito riscontro dell'avvenuta ricezione da parte dei destinatari esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:

sicilia.controllo@cor-teconticert.it

Manuela Dagnino



REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

Nell'adunanza del 31 ottobre 2017, composta dai seguenti magistrati:

Maurizio Graffeo	- Presidente
Antonio Nenna	- Consigliere
Giovanni Di Pietro	- Primo referendario relatore

Visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;
vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;
visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);
visto, in particolare, l'art. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), il quale espressamente prevede che le disposizioni della predetta legge "sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti";
visto l'art. 148 bis del D. Lgs. n. 267/2000, introdotto dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;
vista la deliberazione di questa Sezione n. 398/2015/INPR del 28 dicembre 2015 avente ad oggetto "Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali aventi sede in Sicilia nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio 2015";
vista la deliberazione di questa Sezione n. 142/2016/INPR del 12 luglio 2016 avente ad oggetto "Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali aventi sede in Sicilia nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2015";
vista la deliberazione di questa Sezione n. 143/2016/INPR del 12 luglio 2016 avente ad oggetto "Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), gli organi di revisione economico-



finanziaria degli enti locali aventi sede in Sicilia nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione 2016/2018”;

vista la deliberazione di questa Sezione n. 102/2017/INPR del 19 maggio 2017 avente ad oggetto “Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali aventi sede in Sicilia nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell’esercizio 2016”;

viste le note del Presidente della Sezione di controllo per la Regione siciliana del 29 febbraio 2016 (prot. Cdc n. 2187), 21 novembre 2016 (prot. Cdc n.10133), 6 dicembre 2016 (prot. Cdc n. 11536) e 5 settembre 2017 (prot. Cdc n.7315) con le quali sono state inoltrate all’ente le suindicate deliberazioni, unitamente alle indicazioni operative per la compilazione dei relativi questionari;

ricordato che con le predette note si chiedeva agli organi di revisione di compilare e trasmettere i questionari entro e non oltre trenta giorni, decorrenti dalla data di ricezione della nota, o dall’approvazione del documento contabile, se successiva;

vista la relazione di deferimento, redatta dal Magistrato all’esito dell’istruttoria, con nota prot. Cdc n. 68208288 del 19 ottobre 2017;

vista l’ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 200/2017/CONTR del 19 ottobre 2017 con la quale la Sezione del controllo è stata convocata per l’adunanza pubblica del 31 ottobre 2017, per gli adempimenti di cui al menzionato art. 148 bis del D. Lgs. n. 267/2000, con invito a depositare memorie entro i tre giorni liberi antecedenti l’adunanza;

preso atto che alla predetta adunanza non erano presenti rappresentanti dell’ente;

udito il relatore, Primo Referendario dott. Giovanni Di Pietro;

L’art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l’anno 2006) ha previsto, ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l’obbligo, a carico degli Organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dell’esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla Corte.

Al riguardo occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, volto a rappresentare agli organi elettivi, nell’interesse del singolo ente e della comunità nazionale, la reale situazione finanziaria emersa all’esito del procedimento di verifica effettuato sulla base delle relazioni inviate dall’Organo di revisione affinché gli stessi possano attivare le necessarie misure correttive. Esso si colloca nell’ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei Conti contribuisce ad assicurare quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell’equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della

corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento, vieppiù a seguito del novellato quadro scaturito dalle legge costituzionale n.1/2012 e dalla legge c.d. rinforzata n. 213/2012.

La giurisprudenza costituzionale ha precisato contenuti e fondamento di tale peculiare forma di controllo anche a seguito dei successivi interventi legislativi (cfr. da ultimo la sentenza n. 39/2014 che richiama altresì le sentenze n. 60 del 2013, n. 198 del 2012, n. 179 del 2007), affermando che il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti e, in particolare, quello che questa è chiamata a svolgere sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità - da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie - e ha lo scopo, in una prospettiva non più statica (com'era il tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie.

Da ultimo, l'art. 148 bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e) del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito nella legge 213/2012 (recante il rafforzamento del quadro dei controlli sulla gestione finanziaria degli enti) prevede che in caso di accertamento, da parte della Sezione, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, è fatto obbligo agli enti destinatari di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di competenza. Quanto al contenuto del controllo è, peraltro, espressamente stabilito che ai fini della suddetta verifica le Sezioni della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente.

All'esito del riscontro delle relazioni redatte dall'organo di revisione sul bilancio di previsione 2015, sul rendiconto 2015, sul bilancio di previsione 2016/2018 e sul rendiconto 2016, sono emersi plurimi profili di criticità, per i quali è stato attivato il contraddittorio con l'amministrazione e che si elencano di seguito.

Bilancio di previsione e Rendiconto 2015.

1. con riferimento al Fondo Pluriennale Vincolato:

- a. anomalie in merito alla gestione del Fondo pluriennale vincolato, atteso che l'ente ha variato gli stanziamenti di entrata del fondo determinato in sede di riaccertamento straordinario dei residui, aumentandone l'importo, sia in parte corrente che in parte

capitale, al fine di rinviare correttamente i residui mantenuti agli esercizi di rispettiva pertinenza in funzione della loro esigibilità. In particolare, a seguito della quantificazione di un FPV pari a € 243.841,08 (€ 187.136,90 parte corrente ed € 56.704,18 parte capitale) con reimputazione totale nell'esercizio 2015, l'ente, in sede di riaccertamento ordinario dei residui, ha provveduto a rideterminare l'esigibilità dei residui oggetto di riaccertamento alla data dell'1/1/2015, aumentando il FPV da € 243.841,08 ad € 384.622,32 (€ 200.045,70 parte corrente ed € 184.576,62 parte capitale), reimputando all'esercizio 2015 un fondo complessivo pari a € 40.032,43 e rinviando all'esercizio 2016 e successivi un FPV pari a € 270.515,72. Detta situazione risulta aggravata dal fatto che in sede di bilancio di previsione 2015, a seguito della reimputazione del FPV, si era manifestato un disavanzo tecnico pari a € 101.106,00 (corrispondente alla quota dei residui attivi non reimputati al 2015).

Detta situazione viene di seguito sinteticamente rappresentata:

Riaccertamento straordinario 01/01/2015					
Parte corrente		Parte capitale		Totale	
Residui passivi eliminati	288.242,90	Residui passivi eliminati	56.704,18	Totale residui passivi eliminati	344.947,08
Residui attivi eliminati	101.106,00	Residui attivi eliminati	0,00	Totale residui attivi eliminati	101.106,00
FPV parte corrente	187.136,90	FPV parte capitale	56.704,18	Totale FPV	243.841,08
Bilancio di previsione 2015					
FPV parte corrente di entrata	187.136,90	FPV parte capitale di entrata	56.704,18	FPV di entrata totale	243.841,08
Re imputazione residui passivi eliminati	288.242,90	Re imputazione residui passivi eliminati	56.704,18	Totale re imputazione residui passivi eliminati	344.947,08
Re imputazione residui attivi eliminati	0	Re imputazione residui attivi eliminati	0	Totale re imputazione residui attivi eliminati	0,00
FPV parte corrente di spesa	0,00	FPV parte capitale di spesa	0	Disavanzo tecnico	-101.106,00
Riaccertamento ordinario dei residui					
Variazione FPV parte corrente di entrata esercizio 2015	12.908,80	Variazione FPV parte capitale di entrata	127.872,44	Variazione totale FPV entrata	140.781,24
Rendiconto 2015					
FPV parte corrente di entrata	200.045,70	FPV parte capitale di entrata	184.576,62	FPV di entrata totale	384.622,32
Re imputazione residui passivi eliminati	84.434,25	Re imputazione residui passivi eliminati	56.704,18	Spese impegnate negli esercizi precedenti e re imputate al 2015 con copertura FPV	40.032,43
Re imputazione residui attivi eliminati	101.106,00	Re imputazione residui attivi eliminati	0		
Economie parte corrente	74.074,32	Economie parte capitale	0	Economie totali	74.074,32
FPV parte corrente al 31/12/2014 rinviata all'esercizio 2016 e successivi (FPV di spesa)	142.643,13	FPV parte capitale al 31/12/2014 rinviata all'esercizio 2016 e successivi (FPV di spesa)	127.872,44	FPV complessivo al 31/12/2014 rinviata all'esercizio 2016 e successivi (FPV di spesa)	270.515,57
Impegni 2015 con imputazione esercizio 2016 (FPV di spesa)			259.859,72	Impegni 2015 con imputazione esercizio 2016 (FPV di spesa)	259.859,72
Totale FPV parte corrente	262.610,73	Totale FPV parte capitale	267.764,56	Totale FPV totale	530.375,29

2. con riferimento al risultato di amministrazione:

- a. errata rappresentazione nel conto del bilancio della copertura della quota trentennale del disavanzo di amministrazione scaturente dal riaccertamento straordinario dei residui, pari a € 60.050,16. Detto importo, infatti, risulta contabilizzato tra le spese correnti (Missione 1 - Programma 11 - Titolo I) senza darne evidenza nel Conto del bilancio - Gestione spese, né nel Quadro generale riassuntivo, come previsto dal D. Lgs. n. 118/2011;

- b. errata quantificazione dell'accantonamento a titolo di FCDE nel risultato di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, con seguente sottostima, atteso che l'ente ha decurtato dall'importo determinato a seguito della corretta applicazione del principio contabile introdotto dalla nuova contabilità armonizzata (9.3 allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011), l'importo del Fondo svalutazione crediti al 31/12/2014, pari a € 109.894,77;
- a. errata quantificazione dell'accantonamento a titolo di FCDE nel risultato di amministrazione al 31/12/2015, con seguente sottostima, atteso che l'ente ha riportato tra la parte accantonata del risultato di amministrazione una quota pari a € 261.892,05 anziché l'intero stock del fondo rideterminato a seguito della verifica di congruità al termine dell'esercizio, pari a € 3.672.846,00. Ciò comporta la necessità di rideterminare correttamente i vincoli del risultato di amministrazione al fine di rilevare l'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione in modo da prevederne la giusta copertura nel bilancio di previsione 2016-2018 nelle modalità e tempi previsti dall'art. 189 del Tuel;
- c. l'utilizzo anomalo dell'avanzo di amministrazione destinato agli investimenti per l'importo di € 550.864,57, atteso che l'importo per spese di investimento effettivamente finanziato nell'esercizio 2015 è stato pari a € 70.959,52;

3. in merito alla gestione della cassa:

- a. la presenza di anticipazioni di tesoreria non restituite, alla data del 31.12.2015 per l'importo di € 372.199,97, in aumento rispetto all'esercizio 2014, con un utilizzo di 365 giorni l'anno, nonché di fondi a destinazione vincolata utilizzati per cassa ex art. 195, comma 2, del Tuel e non ricostituiti al 31.12 per l'importo di € 660.216,65;
- b. necessità di verificare il rispetto dell'art. 222 del Tuel in merito all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, atteso che l'importo massimo dell'anticipazione giornaliera utilizzata è stato pari a €1.077.888,37 che sommato all'importo dei fondi vincolati da restituire al 31.12, supera il limite di €1.188.991,81. A tal riguardo, si prospetta utile acquisire il prospetto dettagliato in formato excel, rilasciato dal tesoriere dell'ente, con le movimentazioni giornaliere, separate, dell'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria e dei fondi a destinazione vincolata nell'esercizio 2015;
- c. la bassa percentuale di riscossione delle entrate da proventi da sanzioni per violazione del codice della strada, pari a circa il 35% delle entrate accertate nell'esercizio 2015;

4. con riferimento alla situazione debitoria dell'ente:

- a. la presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti nell'esercizio 2015 per € 42.842,10, nonché in attesa di riconoscimento per €84.495,59;
- b. l'assenza di informazioni in merito al contenzioso in essere al 31.12.2015; a tal riguardo non sono state fornite le informazioni richieste nella nota del revisore 2015;

- c. la mancata riconciliazione dei rapporti di debito/credito con la società "Gal Terre dell'Etna e dell'Alcantara"
- d. il mancato rispetto di 4 parametri su 10 di **deficitarietà strutturale**, con particolare riferimento al parametro sui residui attivi di competenza (51,22% - limite soglia 42%), sui residui attivi derivanti dalla gestione dei residui (102,78% - limite soglia 65%), sui residui passivi correnti (64,33% - limite soglia 40%) e sull'anticipazione di tesoreria (7,09 % - limite soglia 5%).

Bilancio di previsione e rendiconto 2016.

1. errata quantificazione dell'accantonamento a titolo di FCDE nel risultato di amministrazione al 31/12/2016, con seguente sottostima, atteso che l'ente ha riportato tra la parte accantonata del risultato di amministrazione una quota pari a € 1.765.663,03 anziché l'intero stock del fondo rideterminato a seguito della verifica di congruità al termine dell'esercizio, pari a € 4.194.883,19 (importo risultante dal prospetto di composizione del FCDE di cui al D.Lgs. n.118/2011). Ciò comporta la necessità di rideterminare, anche con riferimento all'esercizio 2016, i corretti vincoli del risultato di amministrazione al fine di rilevare l'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione e di prevederne la giusta copertura nel bilancio di previsione 2017-2019 nelle modalità e tempi previsti dall'art. 188 del Tuel;
2. la presenza di anticipazioni di tesoreria non restituite, alla data del 31.12.2016, per l'importo di € 1.456.565,55, in costante e notevole aumento rispetto agli esercizi precedenti, con utilizzo di 365 giorni l'anno e con aggravio della spesa per interessi passivi che aumentano da € 28.000,00 dell'esercizio 2015 a 38.000,00 euro nell'esercizio 2016;
3. la presenza di fondi a destinazione vincolata utilizzati per cassa ex art. 195, comma.2, del Tuel e non ricostituiti al 31.12 per l'importo di € 155.250,00;
4. la bassa capacità di riscossione delle entrate proprie, con progressivo aumento della consistenza del FCDE alla fine dell'esercizio (da € 3.315.373,28 al 1° gennaio 2015, a € 3.672.846,00 al 31/12/2015 e a € 4.194.883,19 al 31/12/2016);
5. con riferimento alla **situazione debitoria dell'ente**:
 - a. la presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti nell'esercizio 2016 per € 147.395,92, imputabili principalmente ad acquisizione di beni e servizi senza impegno di spesa, nonché di debiti in attesa di riconoscimento per € 123.000,00.
 - b. l'assenza di informazioni in merito al contenzioso in essere al 31.12.2016 per il quale l'ente in sede di rendiconto 2016 ha provveduto ad apporre un vincolo sul risultato di amministrazione per € 320.000,00. A tal riguardo non sono state fornite le informazioni richieste nella nota del revisore 2016;

- c. mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori esistenti nei confronti degli organismi a vario titolo partecipati dall'ente relativamente ai quali l'organo di revisione dichiara che "L'ente non ha avuto riscontro dalle partecipate";
6. il mancato rispetto di 4 parametri su 10 di **deficitarietà strutturale**, con particolare riferimento al parametro sui residui attivi di competenza (49,99% - limite soglia 42%), sui residui attivi derivanti dalla gestione dei residui (153,36% - limite soglia 65%), sui residui passivi correnti (65,69% - limite soglia 40%) e sull'anticipazione di tesoreria (37,45% - limite soglia 5%);
7. necessità di verificare il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 2016. A tal riguardo, è necessario acquisire, in questa sede, il prospetto di calcolo del saldo obiettivo 2016 e del saldo tra entrate e spese finali valide ai fini del saldo di finanza pubblica, con l'indicazione dettagliata di tutte le voci e dei relativi importi, sulla scorta dei dati tratti dal rendiconto 2016 approvato.

Misure correttive sul rendiconto 2014.

Si rileva l'ulteriore inadeguatezza delle azioni poste in essere dall'ente, con particolare riguardo:

1. alla puntuale mancata ricostituzione dei fondi a destinazione vincolata al termine dell'esercizio di riferimento, utilizzati per cassa ex art. 195, comma 2, del Tuel;
2. al costante e sempre più consistente ricorso all'anticipazione di tesoreria, 365 gg l'anno, con un scoperto in costante aumento al termine dell'esercizio;
3. alla scarsa capacità di riscossione delle entrate da recupero evasione tributaria e da sanzioni per violazione del codice della strada i cui residui si mantengono elevati nonostante l'esercizio diretto dell'attività di riscossione coattiva, con graduale e costante incremento del FCDE e conseguente aggravio del disavanzo di amministrazione;
4. al mantenimento, tra i residui relativi ai servizi c/terzi, di poste non imputabili a partite di giro, con particolare riferimento alla tassa smaltimento rifiuti, in riferimento ai quali occorre chiarire, in questa sede, se essi sono stati o meno oggetto di svalutazione in sede di riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015 con corrispondente accantonamento a FCDE;
5. alla mancata definizione dei rapporti di credito/debito con le società a vario titolo partecipate dall'ente, con particolare riferimento al Gal Terre dell'Etna, a Jonia Ambiente spa in liquidazione e a Sicilia Ambiente spa in liquidazione per le quali non è stata prodotta la nota informativa di cui all'art. 11, comma 6, lett. J, del D.Lgs. n.118/2011.

A seguito della relazione prot. Cdc n. 68208288 del 19 ottobre 2017, il comune di Calatabiano, giusta ordinanza presidenziale n. 200/2017/CONTR del 19 ottobre 2017, è

stato deferito all'adunanza pubblica del 31 ottobre 2017 ed invitato a depositare le proprie memorie entro i tre giorni liberi antecedenti.

In data 25 ottobre 2017 con nota acquisita al prot. Cdc n. 9754, il sindaco del predetto ente ha trasmesso una memoria con la quale, in riferimento alle criticità come sopra evidenziate, si forniscono specifiche deduzioni.

All'esito della valutazione delle criticità riassunte nel provvedimento di deferimento e delle deduzioni esposte dall'ente nella memoria trasmessa, il Collegio rileva, con riferimento ai documenti contabili in esame, quanto di seguito meglio specificato.

Bilancio di previsione e Rendiconto 2015

1. Il Collegio, pur tenendo conto di quanto dedotto dall'ente, ritiene non chiarita l'anomalia derivante dalla variazione degli stanziamenti di entrata del Fondo Pluriennale Vincolato rispetto alla consistenza determinata al momento del riaccertamento straordinario dei residui.

In particolare in sede di riaccertamento straordinario dei residui veniva determinata la consistenza del FPV nell'ammontare complessivo di 243.841,08 euro (187.136,90 euro di parte corrente e 56.704,18 euro di parte capitale).

Successivamente, in sede di riaccertamento ordinario dei residui per l'esercizio 2015, veniva rideterminata la consistenza del FPV di entrata quantificando il relativo importo nel valore di 384.622,32 euro (200.045,70 euro di parte corrente e 184. 576,62 euro di parte capitale).

La predetta rideterminazione del FPV è conseguita, secondo quanto attestato nella memoria trasmessa, alla necessità di reimputare alcuni impegni non correttamente imputati in sede di riaccertamento straordinario in considerazione della effettiva esigibilità delle relative obbligazioni.

Tale anomalia, conseguente alla correzione delle operazioni effettuate in sede di riaccertamento straordinario dei residui, deve anche considerare che, in sede di bilancio di previsione 2015, per effetto della reimputazione dei residui passivi, si determinava un disavanzo tecnico pari a 101.106,00 euro.

In sede di riaccertamento ordinario dei residui l'ente ha nuovamente modificato la consistenza del FPV di entrata determinando, al termine dell'esercizio, una quantificazione complessiva del Fondo pari a 530.375,29 euro, comprensiva di 262.610,73 euro di parte corrente e 267.764,56 di parte capitale.

Le deduzioni rese dall'ente non consentono di giustificare le successive modifiche e correzioni operate sulle determinazioni assunte in sede di riaccertamento straordinario dei residui che, come espressamente chiarito dalla Sezione delle Autonomie nella delibera n. 4/2015, con la quale sono state dettate le linee guida per il passaggio alla nuova contabilità armonizzata, costituiscono l'esito di un'operazione di carattere straordinario, non

frazionabile e non ripetibile in considerazione delle finalità alla stessa sottese ovvero l' adeguamento dell'ammontare complessivo dei residui attivi e passivi al nuovo principio della competenza finanziaria potenziata.

2.a)

Relativamente alla rappresentazione del risultato di amministrazione si rileva che la quota annuale riferita al rimborso conseguente al disavanzo di amministrazione accertato in sede di riaccertamento straordinario dei residui non appare correttamente riportata nel conto del bilancio né, come previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011, nel quadro generale riassuntivo del risultato di amministrazione.

Contrariamente a quanto sostenuto dall'ente nella memoria trasmessa, la contabilizzazione della predetta quota secondo gli schemi dettati dal decreto legislativo n. 118 del 2011 risultava già obbligatoria per tutti gli enti, e non solo per quelli sperimentatori, dall'esercizio 2015.

2.b)

L'accantonamento a titolo di FCDE risulta effettuato con la totale decurtazione dell'importo di 109.894,77 euro costituente il fondo svalutazione crediti determinato dall'ente alla data del 31 dicembre 2014.

La memoria trasmessa richiama quanto stabilito dall'articolo 3 del d.m. 2 aprile 2015 e la risposta dell'IFEL ad un quesito inerente alla predetta materia non considerando che sia il decreto come anche il chiarimento reso dall'IFEL ritengono possibile l'utilizzo delle quote del suddetto fondo che può concorrere a finanziare il FCDE.

Il Collegio evidenzia che l'interpretazione corretta della predetta norma non legittimava lo scomputo dal FCDE dell'importo del fondo svalutazione crediti che, in considerazione di ciò, risulta sottostimato.

2.c)

La determinazione del risultato di amministrazione relativo all'esercizio finanziario 2015 risulta non corretta per un'evidente sottostima dell'accantonamento riferito al FCDE.

La memoria trasmessa riproduce il contenuto dell'esempio n. 5 esposto nell'allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e richiama il calcolo effettuato dall'ente per pervenire alla stima corretta del FCDE che, palesemente, ad avviso del Collegio, viceversa, si fonda su una determinazione del risultato di amministrazione non adeguata, come riassunta nel prospetto evidenziato nell'apposita sezione del conto del bilancio.

Difatti l'esempio richiamato chiarisce in modo inequivocabile che l'accantonamento a titolo di FCDE che deve essere predisposto ai fini del calcolo del risultato di amministrazione per ciascun esercizio finanziario deve essere costituito dalle quote già precedentemente vincolate alle quali deve aggiungersi la quota riferita all'esercizio di riferimento.

Peraltro la stessa memoria trasmessa contraddice quanto chiarito dal principio contabile di riferimento dal momento che si attesta che il FCDE alla data del 31 dicembre 2015 risulta di importo pari a 3.672.846,67 euro.

Conseguentemente la composizione del risultato di amministrazione come riportata nell'apposita sezione del conto del bilancio non appare corretta dal momento che gli accantonamenti per FCDE risultano di importo pari a 261.892,05 sottostimando il totale della parte accantonata e, conseguentemente, quello della parte disponibile (E) per il quale, erroneamente, viene quantificato un valore pari a zero anziché quello negativo che conseguirebbe alla determinazione corretta ed al successivo computo degli accantonamenti. Tale grave irregolarità comporta l'obbligo per l'ente di rilevare il maggiore disavanzo di amministrazione per il quale, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 188 del Tuel, dovranno essere previste le idonee misure per il ripiano del predetto disavanzo.

2.d)

In riferimento alla determinazione dell'avanzo vincolato alla data del 31 dicembre 2015 si rilevano delle incongruenze non chiarite con i dati contenuti nella memoria trasmessa.

L'ente attesta che, in sede di riaccertamento straordinario dei residui, l'avanzo vincolato per spese di investimento risultava quantificato nell'importo di 1.353.862,08 euro.

In sede di bilancio di previsione 2015 era stato stanziato un avanzo pari a 550.864,57 euro per finanziare spese di investimento mentre, in sede di rendiconto 2015, si accertava l'utilizzo solo per 70.959,41 euro.

Il suddetto dato relativo all'effettivo utilizzo nel corso dell'esercizio evidenzia la previsione di una stima non adeguata e sopravvalutata in sede di predisposizione del bilancio con specifico riferimento alla spesa per investimenti effettivamente realizzabile.

3.a)

Relativamente alla gestione di cassa deve rilevarsi il ricorso costante e per importi considerevoli alle anticipazioni di tesoreria con uno scoperto, alla data del 31 dicembre 2015, pari a 372.199,97 euro.

Si rileva inoltre l'utilizzo di fondi a destinazione vincolata non ricostituiti a fine esercizio di importo pari a 660.216,65.

I predetti dati evidenziano, pur considerando quanto dedotto nella memoria trasmessa dall'ente, le carenti disponibilità di cassa che determinano la sostituzione di un ausilio destinato a sopperire a momentanee difficoltà in un costante e indispensabile supporto necessario per fronteggiare, in realtà, come si chiarirà meglio al punto 3.c), l'incapacità di procedere ad una regolare attività di accertamento e di riscossione delle entrate.

3.b)

Sulla base dei dati contabili acquisiti, in assenza dell'attestazione dell'eventuale innalzamento del limite previsto dall'articolo 222 del Tuel ai 5/12 delle entrate correnti secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 3 bis, del decreto legge n. 4 del 2014, il Collegio ritiene che, considerando l'importo massimo dell'anticipazione concedibile di 1.188.991,81 euro, sommando l'anticipazione massima giornaliera di 1.077.888,97 euro e la sussistenza già alla data del 1 gennaio 2015 di risorse vincolate non ricostituite nel corso dell'esercizio pari a 155.250,00 euro, possa ritenersi superato il limite posto dal predetto articolo 222.

Tale conclusione risulta avvalorata dalla circostanza che l'anticipazione di tesoreria, fruita con un'anticipazione massima giornaliera pari a 1.077.888,97 euro, non è stata ricostituita entro il termine dell'esercizio.

Ciò premesso, tenuto conto che lo scoperto della cassa vincolata deve essere ricostituito solo dopo la ricostituzione dello scoperto per le anticipazioni di tesoreria, è da ritenere che, alla data dell'utilizzo massimo giornaliero, anche esso doveva essere ricostituito determinando il superamento del limite di 1.188.991,81 euro.

Peraltro l'ente risulta avere utilizzato ulteriori risorse vincolate nel corso dello stesso esercizio per le quali però non si è in grado di valutare se le stesse risultassero già riscosse e utilizzate alla data dell'utilizzo massimo giornaliero.

3.c)

Le carenti disponibilità di cassa e la necessità di ricorrere all'utilizzo delle anticipazioni di tesoreria e delle risorse vincolate sono riconducibili alla necessità di sopperire alla carente attività di riscossione delle entrate e di rinvenire risorse alternative a quelle acquisibili attraverso l'ordinaria e regolare azione amministrativa.

Con specifico riferimento ai proventi relativi alle sanzioni conseguenti alle violazioni del Codice della strada nell'esercizio 2015 l'ente attesta, in conto competenza, un tasso di riscossione delle predette entrate pari al 34 per cento.

Tale dato, che evidenzia in modo palese le criticità proprie del sistema di riscossione delle entrate, trova conferma nell'elevato ammontare dei residui attivi conservati in bilancio che testimoniano l'assoluta incapacità dell'ente, riferita a tutte le entrate, di organizzare in modo efficiente un idoneo sistema di riscossione.

Peraltro, anche i dati riferiti al recupero dell'evasione tributaria evidenziano accertamenti non riferiti a tutte le categorie di entrate e di tributi e la totale assenza di riscossioni.

4.a)

Il Collegio rileva come anche l'esistenza di numerosi debiti fuori bilancio, in parte riconosciuti nel corso dell'esercizio ed in parte risultanti in fase di riconoscimento, testimoniano anche essi le carenti disponibilità di cassa che non permettono di assolvere con puntualità agli obblighi assunti.

La memoria presentata conferma l'esistenza di un ammontare di debiti riconosciuti nel corso dell'esercizio di importo pari a 42.842,00 euro e di ulteriori debiti pari a 81.495,59 ancora in attesa di riconoscimento alla fine dell'esercizio finanziario.

4.b)

Con specifico riferimento al contenzioso esistente a carico dell'ente si rileva che non risulta effettuata ovvero trasmessa a questa Sezione, seppur richiesta, una stima attendibile al fine di valutare la necessità di operare l'accantonamento come richiesto dal principio contabile della competenza finanziaria (all.4/2 del decreto legislativo n. 118 del 2011, punto 5.1 lettera h)) che, nell'esercizio in esame, non risulta effettuato.



Il predetto principio contabile stabilisce che *“in occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria, si provvede alla determinazione dell'accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente, fermo restando l'obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio).*

La mancata valutazione del contenzioso costituisce un inadempimento che riverbera i propri effetti sull'attendibilità del risultato di amministrazione esposto per l'esercizio 2015 dal momento che non si è in grado di quantificare correttamente l'entità del fondo contenzioso secondo quanto prescritto dal sopra menzionato principio contabile.

La necessità di dedicare una specifica attenzione alla quantificazione degli accantonamenti, ed in particolare di quello relativo al fondo contenzioso, è stata ribadita anche di recente dalla Sezione delle Autonomie nella delibera n. 14/2017 nella quale si raccomanda agli enti di procedere ad una costante ricognizione del contenzioso al fine di potere aggiornare la stima effettuata e, conseguentemente, la congruità degli accantonamenti.

La necessità di monitorare costantemente l'andamento del contenzioso viene posta in relazione alla eventualità di un esito negativo dei procedimenti in corso con il rischio di pregiudizi considerevoli per gli equilibri di bilancio negli esercizi finanziari nei quali si attualizzerà la soccombenza.

4.c)

Le criticità riferite risultano aggravate per la mancata definizione dei rapporti debito-credito intercorrenti con le società partecipate, come nel caso della società GAL Terre dell'Etna e dell'Alcantara, che a tal riguardo vanta un credito, secondo quanto anche attestato dall'ente, di 5.285,19 euro.

La mancata definizione dei rapporti debito-credito rappresenta un'espressa violazione di quanto stabilito dall'articolo 11, comma 6, lettera j, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e costituisce una grave carenza che si riflette sull'attendibilità dei dati contabili in quanto non permette di chiarire la reale consistenza della massa debitoria in considerazione della possibile rilevanza dei debiti esistenti verso gli organismi a vario titolo partecipati da ciascun ente.

La necessità di rilevare in modo specifico l'esatta consistenza dei rapporti debito - credito intercorrenti tra ciascun ente con gli organismi partecipati e, in caso di discordanze, di pervenire ad una conciliazione dei dati al fine di evitare la mancata definizione delle relative partite debitorie è stata anche posta in evidenza dalla Sezione delle Autonomie nella redazione delle linee guida indirizzate agli enti territoriali per la predisposizione dei bilanci di previsione 2016 -2018 e 2017 -2019 (delibere n. 9/2016 e 14/2017).

4.d)

Le criticità fin qui riassunte trovano conferma nel mancato rispetto di 4 parametri di deficitarietà strutturale tra quelli descritti nel decreto ministeriale 18 febbraio 2013 in considerazione del rilevante ammontare dei residui attivi di competenza (51,2 % - limite 42%), dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui (102,7 % - limite 65 %), dei residui passivi (64,3% - limite 40%) e delle anticipazioni di tesoreria richieste (7 % - limite 5%).

Bilancio di previsione e rendiconto 2016

1 Le osservazioni ed i rilievi critici già precedentemente esposti al punto 2.c) con riferimento all'esame del rendiconto relativo all'esercizio 2015 sono, allo stesso modo, riproponibili in riferimento al risultato di amministrazione determinato alla data del 31 dicembre 2016.

Il Collegio rileva pertanto la grave irregolarità relativa alla non corretta determinazione del risultato di amministrazione in ragione della sottostima dell'accantonamento riferito al FCDE che non ricomprende l'intero ammontare del fondo, come quantificato al termine dell'esercizio, ma un valore considerevolmente inferiore pari a 1.765.663,03 euro.

La memoria trasmessa evidenzia, inoltre, l'utilizzo della quota accantonata per le anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto legge n. 78 del 2015, relativamente all'importo di euro 1.825.838,08, che, a parere di questo Collegio, come già raccomandato dalla Sezione delle Autonomie nella delibera n. 33/2015 e, con una ricostruzione articolata, dalla Sezione regionale di controllo per la Campania nella delibera n. 1/2017, richiederebbe un'applicazione volta ad impedire possibili effetti espansivi sulla spesa valutando la situazione economico - finanziaria dell'ente.

Il calcolo del FCDE, in considerazione dei rilievi già emersi in sede di esame del rendiconto 2015 dovrà innanzitutto pervenire all'esatta determinazione del Fondo relativo al predetto esercizio e, successivamente, con riferimento all'esercizio 2016, valutare l'accantonamento da effettuare senza procedere allo scomputo o alla detrazione degli accantonamenti già effettuati.

La non corretta determinazione dell'accantonamento relativa al FCDE determina quale conseguenza l'obbligo a carico dell'ente, nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dall'articolo 188 del Tuel, di ripianare il maggiore disavanzo accertato in riferimento agli esercizi 2015 e 2016, che è relativo alla quantificazione del FCDE, secondo i principi ed i criteri esposti nel principio contabile della competenza finanziaria (allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011).

2. La gestione della situazione di cassa presenta, nell'esercizio 2016, criticità ancora più gravi dal momento che il ricorso alle anticipazioni di tesoreria, già evidenziato con riferimento all'esercizio 2015, comporta nell'esercizio successivo uno scoperto a fine esercizio assai più consistente e pari all'importo di 1.456.565,55 euro con il conseguente maggiore onere per le spese accessorie riferite agli interessi.

3. Le criticità relative alla gestione di cassa determinano, anche nell'esercizio in esame, un utilizzo anche delle risorse vincolate per le quali al termine dell'esercizio non si provvede alla ricostituzione delle entrate impiegate con un saldo negativo che non risulta formalmente attestato dall'ente.

I dati riportati nel questionario evidenziano importi incongruenti dal momento che alla data del 31 dicembre 2015 risultava, quale cassa vincolata, un valore di 660.219,65 euro e, successivamente, (01.01.2016) un importo di 155.250,00 euro confermato anche alla data del 31 dicembre 2016.

Le incertezze sui predetti dati contabili risultano avvalorati da quanto attestato dall'organo di revisione che ha evidenziato che l'ente non ha provveduto all'adozione della determina per stabilire la giacenza di cassa vincolata in data 1 gennaio 2016.

4. Le carenze disponibilità di cassa sono riconducibili all'incapacità dell'ente di organizzare e gestire in modo efficiente il servizio di accertamento e riscossione delle entrate.

La riscossione delle entrate, in particolare di quelle proprie, evidenzia anche nell'esercizio in esame considerevoli criticità sia con riferimento alla gestione in conto competenza come anche e ancor più con riferimento alla gestione dei residui riferiti agli esercizi precedenti, come può evincersi dal conseguente graduale incremento del FCDE.

5.a) Le criticità relative alla gestione delle entrate, come già evidenziato nell'esame del rendiconto 2015, determinano quale effetto l'impossibilità dell'ente di assolvere con immediatezza agli obblighi assunti e l'emersione di una situazione debitoria che obbliga l'ente a riconoscere debiti fuori bilancio in misura crescente, che, nell'esercizio 2016, risultano di importo pari a 147.395,92 euro, e l'ulteriore esistenza di debiti in attesa di riconoscimento pari a 123.000,00 euro.

5.b) Anche nell'esercizio 2016 si registra, come già evidenziato relativamente all'esercizio precedente, una carenza informazione sullo stato del contenzioso dell'ente.

Viene soltanto indicata la quota di 320.000,00 euro vincolata nel risultato di amministrazione alla data del 31 dicembre 2016 senza però fornire le necessarie informazioni, come esplicitamente richiesto nella nota del revisore, attraverso le quali risulterebbe possibile valutare in modo più adeguato la rilevanza dei procedimenti giurisdizionali che riguardano l'ente.

Come già osservato in riferimento all'esercizio 2015 il principio contabile (all. 4/2 del d. lgs. 118 del 2011), come anche le successive delibere della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti (delibere n. 9/2016 e 14/2017), hanno evidenziato che la stima del contenzioso deve permettere una valutazione sul numero dei giudizi che interessano l'ente considerando in modo dettagliato ed analitico il concreto rischio scaturente per gli equilibri di bilancio in ragione della probabilità di soccombenza e della natura e dello stato dei singoli giudizi.

Il comune di Calatabiano non ha provveduto, conformemente ai predetti indirizzi, ad una ricognizione completa e minuziosa dello stato del contenzioso suscettibile di potere

consentire una verifica sull'adeguatezza del vincolo posto sul risultato di amministrazione nell'esercizio in esame.

5.c) La mancata definizione dei rapporti debito - credito intercorrenti tra l'ente e gli organismi dallo stesso partecipati, non soltanto si pone in contrasto con l'obbligo stabilito dall'articolo 11, comma 6, lettera j, del decreto legislativo n. 118 del 2011, ma determina una condizione nella quale i dati di bilancio mantengono una condizione di indeterminatezza sulla base della quale non si può pervenire, come necessario, a valutare la reale situazione debitoria dell'ente.

6 Il Collegio rileva che, sulla base della documentazione disponibile non è possibile accertare il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio per l'esercizio 2016 in quanto l'ente non ha trasmesso i prospetti ufficiali comprensivi degli allegati che risultano indispensabili per potere valutare la correttezza delle imputazioni propedeutiche alla determinazione dei saldi rilevanti ai fini del predetto calcolo.

La tabella riportata nella memoria trasmessa non contenendo i predetti dati non risulta in grado di fornire i dati necessari per accertare il rispetto dei saldi.

Misure correttive riferite al rendiconto 2014

Il comune di Calatabiano in ottemperanza a quanto accertato con la delibera n. 103/2016 di questa Sezione in riferimento al rendiconto 2014 ha trasmesso la delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 12 agosto 2016 con la quale si è proceduto alla presa d'atto della delibera della Corte dei conti e all'adozione delle conseguenti misure correttive.

Il Collegio rileva che le criticità già rilevate con riguardo all'esercizio 2014 risultano ancora sussistenti nei successivi esercizi finanziari oggetto di esame nella presente delibera e può altresì evidenziarsi come per talune di esse, come per quelle riferite all'utilizzo dei fondi vincolati e delle anticipazioni di tesoreria, come anche per quelle relative alla riscossione delle entrate e alla mancata definizione dei rapporti debito - credito con le società e gli organismi partecipati, può accertarsi che le predette criticità continuano ad essere sussistenti e, in alcuni casi, risultano ancora più aggravate rispetto a quanto già accertato con riferimento al rendiconto per l'esercizio 2014.

P. Q. M.

accerta la presenza, nei termini evidenziati dei sopra menzionati profili di criticità, con riferimento ai motivi di deferimento sopra elencati.

ORDINA

che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia comunicata al Consiglio comunale - per il tramite del suo Presidente - ai fini

dell'adozione delle necessarie misure correttive oltre che al Sindaco e all'organo di revisione del Comune di Calatabiano.

DISPONE

che, ai sensi dell'articolo 148 *bis* del Tuel, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente deliberazione, dovranno essere trasmesse le misure correttive relative alle criticità come sopra accertate per la successiva valutazione di questa Sezione e che, secondo quanto disposto dall'articolo 188, comma 1 quater, del Tuel l'ente osservi il divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 31 ottobre 2017.

L'ESTENSORE

(Giovanni Di Pietro)



IL PRESIDENTE

(Maurizio Graffeo)

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

14 DIC. 2017

IL

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Boris RASURA

Boris Rasura



COMUNE DI CALATABIANO
(Città Metropolitana di Catania)

PROT. 2118 DEL 14/2/2018 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Al Presidente del Consiglio Comunale

E.P.C.
Al Signor Sindaco;
Al Segretario Comunale

Prot. 02/2018 del 14/02/2018

Oggetto: Nota di Trasmissione: Verbale Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Calatabiano n. 02/2018 e n. 03/2018 del 14/02/2018

Con la presente si trasmettono i Verbali in Oggetto indicato

Calatabiano, 14/02/2018

Il Collegio dei Revisori dei Conti

F.to PAVONE Domenico; (Presidente)

F.to FONTE Giuseppe; (Componente)



COMUNE DI CALATABIANO
(Città Metropolitana di Catania)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 03 del 14/02/2018

OGGETTO: Parere alla Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 14/02/2018 ad OGGETTO: “Controllo finanziario degli enti locali – bilancio di previsione e rendiconto dell’esercizio finanziario 2015, bilancio di previsione e rendiconto 2016.: adempimenti ai sensi dell’art. 148 bis del D.Lgs. n.267/2000 – Presa d’atto della deliberazione n. 210/2017/PRSP della Corte dei Conti – Adozione misure correttive”.

Il Collegio dei Revisore dei Conti

Premesso che:

- In data odierna è stata trasmessa brevi manu la proposta di cui in oggetto al presente verbale.

Considerato che il Consiglio Comunale con deliberazioni:

- n.28 del 01.07.205, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2014;
- n. 77 del 28.12.2015, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Bilancio di previsione 2015-2017;
- n. 17 del 12.05.2016, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2015;
- n. 27 del 12.08.2016, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Bilancio di previsione 2016-2018;
- n. 29 del 23.08.2017, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2016;



Considerato che:

- Il precedente Organo di Revisione ha inviato alla Corte dei Conti le Relazioni al rendiconto di gestione per gli esercizi finanziari 2014, 2015 e 2016, ai sensi dell’art. 1, co. 168, L. n. 266/2005 (legge finanziaria 2006);
- la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Regione Sicilia, ai fini dell’adozione della pronuncia prevista dall’art. 148 bis del D.Lgs. n. 267/2000, con



propria nota prot. n. 9447-19/10/2017-SC-RP14-P, ha trasmesso l'ordinanza presidenziale n. 200/2017/CONTR, con la quale è stata convocata l'Amministrazione Comunale per la pronuncia riguardante l'argomento in oggetto in seno alla seduta del 31 ottobre 2017, con possibilità da parte di quest'ultima di presentare memorie;

- con riguardo alla sopra citata convocazione, l'Amministrazione Comunale, con propria nota prot. n. 13370 del 23.10.2017, ha fornito apposita memoria;
- la Corte dei Conti – Sezione di Controllo per la Regione Sicilia ha inviato, con nota prot. n. 0011355-14/12/2017-SC_SIC-R14-P, la deliberazione n. 210/2017/PRSP del 31 ottobre 2017, con la quale è stata ordinata la trasmissione della stessa deliberazione al Presidente del Consiglio Comunale, ai fini dell'adozione e della successiva comunicazione, alla medesima, delle misure correttive da adottare in riferimento agli aspetti di criticità sotto elencati, riferiti al bilancio di previsione ed al rendiconto di gestione 2015, al bilancio di previsione ed al rendiconto 2016, al rendiconto 2014, evidenziati nella stessa deliberazione perché in difformità al parametro della sana gestione finanziaria, così come previsto dall'art. 148 del D. Lgs. n.267/2000; nonché, al Sindaco ed all'Organo di Revisione del Comune di Calatabiano;

Viste:

- Le osservazioni in ordine al bilancio di previsione e rendiconto 2015;
- Le osservazioni in ordine al bilancio di previsione e rendiconto 2016.

Preso atto

- Degli ulteriori chiarimenti e delle misure correttive proposte dall' Ente sulla base dei suggerimenti e delle raccomandazioni indicate nella predetta deliberazione della Corte dei Conti;

Visto:

- Il Parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell' Area Economico Finanziaria in data 13/02/2018.

Preso atto altresì

- Dell' assenza della Dott.ssa Maria Carrubba.


Tutto ciò premesso, considerato e visto il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Calatabiano **esprime parere FAVOREVOLE** alla Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 14/02/2018 ad OGGETTO: "Controllo finanziario degli enti locali – bilancio di previsione e rendiconto dell'esercizio finanziario 2015, bilancio di previsione e rendiconto 2016.: adempimenti ai sensi dell'art. 148 *bis* del D.Lgs. n.267/2000 – Presa d'atto della deliberazione n. 210/2017/PRSP della Corte dei Conti – Adozione misure correttive".

Calatabiano, 14/02/2018

Il Collegio dei Revisori dei Conti

F.to PAVONE Domenico; (Presidente)

F.to FONTE Giuseppe; (Componente)




I CONSIGLIERI COMUNALI DEL GRUPPO "SIAMO CALATABIANO"
FRANCO FRANCESCO
D'ALLURA SILVANA FILIPPA
BRIGUGLIO GIUSEPPE ANTONINO

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Sig.ra Messina Rosaria Filippa

AL SEGRETARIO COMUNALE – Dr.ssa Concetta Puglisi

OGGETTO: Nota da allegare al verbale della proposta di deliberazione n. 02 del 14.02.2018 iscritta al 2° punto dell'odierna Seduta Consiliare del 20.02.2018 ore 19:00 avente come oggetto *"Controllo finanziario degli enti locali – bilancio di previsione e rendiconto dell'esercizio finanziario 2015, bilancio di previsione e rendiconto 2016. Adempimenti ai sensi dell'art. 148 bis del D,Lgs. N. 267/2000 – Presa d'atto della deliberazione n. 210/2017/PRSP della Corte dei Conti. Adozione misure correttive"*.


Tra le osservazioni in ordine al bilancio di previsione e rendiconto 2015 non si condivide quanto riportato al punto 4. A (Debiti Fuori Bilancio) e precisamente che *"le cause che hanno impedito il riconoscimento degli ulteriori debiti di importo pari da € 81.495,59 sono riconducibili, non già alle carenti disponibilità di cassa, bensì alla ritardata approvazione del bilancio di previsione, avvenuta in data 28.12.2015, che non ha consentito di poter procedere alla convocazione di una seduta di consiglio comunale per l'approvazione delle proposte di riconoscimento richiedenti impegno di spesa da assumere sull'appena adottato bilancio, stante l'imminente chiusura dell'esercizio finanziario"*. A tal proposito ci corre l'obbligo di fare alcune precisazioni. Innanzitutto così come letteralmente riportato ci sembra come una sorta di scarico di responsabilità verso la scorsa Amministrazione come se non fosse la stessa di quella odierna. Il Consiglio Comunale approvò il Bilancio del medesimo anno il 28 dicembre 2015 perché lo schema di Bilancio per l'esercizio 2015 e del bilancio pluriennale, nonché della relazione previsionale e programmatica per gli esercizi 2015/2017 fu approvata dalla Giunta Municipale solamente in data 30 novembre 2015 malgrado il Ministero dell'Interno avesse fissato il termine ultimo di approvazione entro il 30 luglio 2015 con proprio decreto del 13 maggio 2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2015. La Deliberazione di Giunta (deliberata con oltre 120 giorni di ritardo rispetto ai termini fissati dal Ministero dell'Interno) fu successivamente trasmessa al Revisore Unico dei Conti per il relativo parere e trasmessa definitivamente, correlata di tutti i pareri, al Presidente del Consiglio per la sottoposizione al Consiglio Comunale solamente in data 15 dicembre 2015. Da tale data, in ossequio al nostro Statuto e Regolamento di Contabilità vigenti si devono aggiungere i tempi tecnici previsti per la presentazione di eventuali emendamenti prima della sottoposizione alla volontà consiliare. Se si analizza attentamente tutto l'iter seguito si evince chiaramente che nessuna responsabilità è da attribuirsi al precedente Consiglio Comunale. Da ultimo, a nostro avviso, le responsabilità sono da attribuirsi all'Amministrazione Comunale che non rispettando le tempistiche dettate dal Ministero dell'Interno nel deliberare in Giunta lo schema di bilancio, atto propedeutico all'approvazione definitiva del Consiglio Comunale, ha costretto il Consiglio Comunale ad approvare il Bilancio, nel rispetto dei tempi tecnici previsti dalla norma successivi alla deliberazione in Giunta, solamente gli ultimi giorni del 2015 costringendo così il Consiglio Comunale a non potersi più riunire per l'approvazione di tutti i debiti fuori bilancio che andavano riconosciuti entro e non oltre il 31 dicembre 2015. Tale ritardo, da parte dell'Amministrazione Comunale, a nostro parere, è stato probabilmente




adottato per far sì che si verificasse tutto ciò. Infatti, la mancata approvazione dei debiti fuori bilancio relativi al medesimo anno entro il 31 dicembre 2015, secondo la nostra opinione è da imputarsi a una carente disponibilità di cassa in quanto continua a crescere sempre più la spesa corrente rispetto alle reali capacità economiche dell'Ente. Se si comparassero, da ultimo, i prospetti riassuntivi allegati alle deliberazioni di Giunta Municipale di approvazione del Bilancio degli ultimi anni, si rileva, infatti, un costante aumento della spesa corrente nonostante le conclamate difficoltà finanziarie dell'Ente.

I CONSIGLIERI COMUNALI DEL GRUPPO "SIAMO CALATABIANO"


FRANCO FRANCESCO



D'ALLURA SILVANA FILIPPA



BRIGUGLIO GIUSEPPE ANTONINO



Oggetto: Verbale Commissione Consiliare Affari ed Istituzionali, Finanze, Bilancio e Programmazione Socio-Economica del 19.02.2018 ore 18:30.

L'anno 2018, addì 19 del mese di febbraio alle ore 18.45, a seguito di regolare convocazione prot. n. 2120 del 14/02/2018, presso l'Ufficio della Presidenza del Consiglio, ubicato al primo piano del Palazzo Municipale del Comune di Calatabiano, il Presidente Rosaria Filippa Messina constatata l'assenza dei convocati dichiara deserta la seduta.

Il Presidente : *Filippa Rosaria Messina*



Componente di maggioranza: *Mario Di Bella*

Componente di maggioranza: *Letteria Miano*

Componente di minoranza: *Francesco Franco*

Prot. 2324
20/02/2018

Seduta C.C. del 20.02.2018 - Proposta deliberazione n.2 del 14.02.2018: Controllo finanziario enti locali.
Presa d'atto deliberazione n.210/2017/PRSP della Corte dei Conti. Adozione delle misure correttive.

Dall'esame della deliberazione della Corte dei Conti oggetto delle presente proposta di deliberazione, nella quale sono state riscontrate le relazioni redatte dall'organo di revisione comunale su:

- Bilancio di previsione 2015.
- Rendiconto 2015.
- Bilancio di previsione 2016/2018.
- Rendiconto 2016.

si evince chiaramente che la Sezione di Controllo della Corte dei Conti rileva PLURIMI PROFILI DI CRITICITA', di seguito sintetizzati:

BILANCIO DI PREVISIONE E RENDICONTO 2015.

1. Anomalie in merito alla gestione del fondo pluriennale vincolato.
2. Errata rappresentazione del conto del bilancio.
3. Errata quantificazione dell'accantonamento a titolo di FCDE nel risultato di amministrazione.
4. Errata quantificazione dell'accantonamento a titolo di FCDE nel risultato di amm.ne al 31.12.2015.
5. Utilizzo anomalo dell'avanzo di amministrazione destinato agli investimenti.
6. Presenza di anticipazione di tesoreria non restituite al 2015 in aumento rispetto al 2014.
7. Utilizzo per cassa di fondi a destinazione vincolata e non ricostituiti al 31.12 per 660.216 euro.
8. Mancato rispetto del limite dell'anticipazione di tesoreria (art.222 del Tuel).
9. Bassa percentuale di riscossione dalle sanzione del codice della strada pari a circa il 35%, nel 2015.
10. Presenza di debiti fuori bilancio nel 2015 per 42 mila euro oltre agli 85 mila in attesa di riconoscim.
11. Assenza di informazioni in merito al contenzioso 2015.
12. Mancata riconciliazione rapporti debito/credito con il Gal.
13. Mancato rispetto di 4 parametri su 10 di deficiarietà strutturale.

BILANCIO DI PREVISIONE E RENDICONTO 2016.

1. Errata quantificazione dell'accantonamento a titolo di FCDE nel risultato di amm.ne al 31.12.2016.
2. Presenza di anticipazione di tesoreria non restituite al 2016 in aumento rispetto agli anni precedenti.
3. Utilizzo per cassa di fondi a destinazione vincolata e non ricostituiti al 31.12 per 155.250 euro.
4. Mancato rispetto del limite dell'anticipazione di tesoreria (art.222 del Tuel).
5. Bassa percentuale di riscossione delle entrate proprie con progressivo aumento dei residui attivi da 3.3 milioni nel 2015 a 4,2 milioni nel 2016.
6. Presenza di debiti fuori bilancio nel 2015 per 147 mila euro (imputabili a beni e servizi senza impegno di spesa!!) oltre ai debiti in attesa di riconoscimento per 123 mila euro!
7. Assenza di informazioni in merito al contenzioso 2016.
8. Mancata riconciliazione rapporti debito/credito con società partecipate dall'ente.
9. Mancato rispetto di 4 parametri su 10 di deficiarietà strutturale.



MISURE CORRETTIVE SUL RENDICONTO 2014.

La Corte dei Conti rileva L'INADEGUATEZZA DELLE AZIONI POSTE IN ESSERE DALL'ENTE, con particolare riguardo:

1. alla puntuale mancata ricostituzione dei fondi a destinazione vincolata;
2. al costante e sempre più consistente ricorso all'anticipazione di tesoreria;
3. alla scarsa capacità di riscossione delle entrate da recupero evasione tributaria e sanzioni codice della strada;
4. al mantenimento tra i residui relativi a conto terzi di poste non imputabili a partite di giro (tarsu);
5. mancata definizione dei rapporti debito/credito con società partecipate dall'ente (Gal; Jonia Ambiente; Sicilia Ambiente).

La Corte dei Conti, poi, anche a seguito delle deduzioni e dei documenti contabili esposti dall'ente rimarca che:

BILANCIO DI PREVISIONE E RENDICONTO 2015.

- non si ritiene chiarita l'anomalia derivante dalla variazione degli stanziamenti di entrata nel Fondo Pluriennale Vincolato;
- non è stata correttamente riportata nel conto del bilancio la quota del rimborso conseguente al disavanzo di amministrazione accertato;
- l'accantonamento a titolo di Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) risulta essere stato sottostimato;
- la determinazione del risultato di amministrazione del 2015 risulta essere NON CORRETTA, per la sottostima del FCDE. Tale grave irregolarità comporta l'OBBLIGO DELL'ENTE DI RILEVARE IL MAGGIORE DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE per il quale devono essere prese delle idonee misure per il suo ripiano (art.188 Tuel);
- riguardo la determinazione dell'avanzo vincolato nel 2015 si rilevano incongruenze nelle memorie difensive dell'ente; infatti esso è stato quantificato in 1 milione e 353 mila euro e in sede di previsione 2015 ne sono stati stanziati 550 mila per spese di investimento mentre si accertava l'utilizzo, in sede di rendiconto 2015 di sole 70 mila euro, così da far dichiarare alla Corte che è stata operata una stima sopravvalutata in sede di predisposizione di bilancio;
- il ricorso costante all'anticipazione di cassa testimonia l'incapacità di procedere ad una regolare attività di accertamento e riscossione delle entrate comunali.
- la corte dei Conti rileva che è stato superato il limite posto dalla legge (art.222 del Tuel) riguardo l'anticipazione di tesoreria;
- la C.C. ribadisce che le carenti disponibilità di cassa e il crescente utilizzo delle anticipazioni di tesoreria e delle risorse vincolate, nonché l'elevato ammontare dei residui attivi conservati in bilancio testimoniano L'ASSOLUTA INCAPACITA' DELL'ENTE, DI ORGANIZZARE IN MODO EFFICIENTE UN IDONEO SISTEMA DI RISCOSSIONE, nonché di rinvenire risorse alternative a quelle acquisibili attraverso l'ordinaria e regolare azione amministrativa;
- la C.C. osserva che le carenti disponibilità di cassa non permettono di assolvere con puntualità agli obblighi assunti tanto da dover effettuare riconoscimenti di debiti fuori bilancio in corso d'anno ed altri ancora in attesa di riconoscimento;
- così anche la Corte C. evidenzia come la mancata valutazione del contenzioso costituisca un inadempimento ai principi contabili che si ripercuote sull'attendibilità del risultato di

amministrazione 2015; inoltre come la mancata definizione dei rapporti credito – debito con le società partecipate rappresenta una espressa violazione di legge (Dlgs 118/2011).

- tutte le criticità sopra richiamate trovano conferma nel mancato rispetto di 4 parametri di deficitarietà strutturale.

BILANCIO DI PREVISIONE E RENDICONTO 2016.

Le osservazioni e i rilievi critici fatti per il 2015 valgono per il 2016.

La Corte C. ribadisce la non corretta determinazione del risultato di amministrazione e l'obbligo dell'ente di ripianare il maggiore disavanzo accertato in riferimento al 2015 e al 2016.

Evidenza ancora che la gestione di cassa nel 2016 è più gravosa del 2015, nonché rileva incongruenti ed incerti dati contabili evidenziati anche dal fatto che l'ente non ha adottato la determina per stabilire la giacenza di cassa vincolata in data 1 gennaio 2016.

Anche per il 2016 la Corte dei Conti rileva l'incapacità dell'ente di organizzare e gestire in modo efficiente il servizio di accertamento e riscossione delle entrate proprie dell'ente e quindi l'impossibilità di assolvere con immediatezza agli obblighi assunti con gli impegni di spesa (aggiungo io né è testimone l'arretrato costante di oltre 14 mesi nei pagamenti delle fatture dei fornitori di beni e servizi e il non rispetto del protocollo di entrata delle fatturazioni con discrezionalità diffusa circa la tempistica dei pagamenti!), situazione che obbliga a crescenti attività di riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Anche nel 2016 permane la carente informazione sullo stato del contenzioso dell'ente che consentirebbe di verificare l'adeguatezza del vincolo posto sul risultato di amministrazione in esame; cos' anche la carente informazione sui rapporti con le società partecipate non consente di valutare la reale situazione debitoria dell'ente.

La Corte rileva infine l'impossibilità di accertare l'avvenuto rispetto degli obiettivi di pareggio di bilancio 2016 per la mancata trasmissione dei prospetti ufficiali comprensivi degli allegati previsti dalla legge, in quanto la tabella trasmessa riporterebbe dati insufficienti!

MISURE CORRETTIVE SUL RENDICONTO 2014.

La Corte dei Conti rileva che le criticità già rilevate con riguardo al 2014 risultano ancora sussistenti nei successivi esercizi finanziari 2015 e 2016 e che per alcune di esse (anticipazione di tesoreria – utilizzo fondi vincolati – inefficiente riscossione entrate – mancata definizione rapporti credito/debito con le società) **RISULTANO ANCORA PIU' AGGRAVATE RISPETTO A QUANTO ACCERTATO NELL'ESERCIZIO 2014!!**

La corte dei Conti conclude la disamina ed il riscontro delle memorie presentate dall'ente, ordinando l'adozione di misure correttive e **l'osservanza del divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti dalla legge.**

Per quanto sopra è indubbia la forte criticità in cui versa la situazione finanziaria del Ns Comune, che in questi anni, nonostante gli annunci trionfalistici dell'amministrazione comunale, non ha conseguito nessun miglioramento utile a ristabilire un giusto equilibrio delle proprie condizioni di economiche.

Quello che preoccupano ancor più sono i rilievi della Corte dei Conti relativi dove si addebitano presunte inadempienze e/o manchevolezze quali la mancata trasmissione di dati contabili o si contestano erronee

procedure di rappresentazione dei conti di bilancio e della quantificazione di alcuni accantonamenti, nonché l'utilizzo anomalo di fondi a destinazione vincolata, tanto da far assumere un carattere poco chiaro alla gestione finanziaria dell'ente.

Riguardo poi la più volte proclamata da parte della Corte dei Conti, incapacità dell'amministrazione comunale ad organizzare un servizio efficiente di riscossione delle entrate proprie dell'ente, il sottoscritto non si può esimere dall'evidenziare come i provvedimenti adottati da questa amministrazione negli ultimi anni circa la riorganizzazione dell'ufficio tributi non abbiano prodotto risultati apprezzabili. Se si esamina la situazione finanziaria dell'ente denunciata nella deliberazione della Corte dei Conti del 2012 (presa a riferimento per motivare la determina sindacale dove veniva sostituito il responsabile dei tributi nel 2012) rispetto quella per la quale oggi la stessa Corte richiede l'applicazione di misure correttive, la gravità dei deficit finanziari dell'ente risulta essersi incrementata considerevolmente (in termini di notevole aumento dell'anticipazione di cassa, aumento dei residui attivi, lentezza della riscossione dei tributi).

Non a caso, anche recentemente, il Tribunale di Catania Sezione del lavoro, con Sentenza 5042/2017, valutate le motivazioni che avevano spinto l'amministrazione comunale ad incaricare un diverso funzionario comunale quale responsabile dell'area tributi, ha dichiarato l'illegittimità e l'inefficacia del relativo atto (Determina Sindacale n. 44/2012 e quelle successive ad essa collegate) con cui non era stato disposto il rinnovo al precedente responsabile e, al contempo, ordinando di rinnovare il procedimento di individuazione del responsabile dell'area tributi, dando così ragione e giustizia a quel dipendente comunale che aveva proposto ricorso all'epoca (la cui colpa era stata solo quella di essere il fratello del sindaco dell'amministrazione precedente!!).

Non voglio introdurmi nelle conseguenze drastiche dal punto di vista finanziario e sotto il profilo del danno erariale, che detta ordinanza del giudice del lavoro potrebbe comportare per l'ente, che lo espone a possibili ricorsi da parte dei contribuenti per l'illegittimità di tutti gli atti (accertamenti, atti impositivi di pagamento etcc..) sottoscritti da quel responsabile dei tributi la cui determina di nomina risulta essere così priva di effetti giuridici, ma vorrei, invece, che con una mentalità costruttiva questa amministrazione comunale possa affrontare e risolvere seriamente le criticità che ci vengono contestate dalla Corte dei Conti, al fine di poter adottare delle effettive misure correttive, funzionali a garantire l'equilibrio di bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie.

Per questo propongo, sin da oggi, a tutto il consiglio comunale di valutare, tramite apposita mozione/proposta da predisporre, la possibilità di istituzione di una commissione speciale, già prevista dallo statuto e dal ns regolamento di funzionamento (art.13), per lo studio e l'individuazione di rimedi utili alla definizione delle criticità di bilancio. La commissione consiliare potrà avvalersi della consulenza del collegio dei revisori dei conti (o, se si vuole, di altri consulenti esterni), nonché potrà tentare di raccogliere delle utili indicazioni operative, tramite la costituzione di un rapporto diretto con i pertinenti uffici della sezione controllo della Corte dei Conti. Ed ancora sollecito il Capo dell'Amministrazione a programmare in concreto delle strategie amministrative effettivamente utili a riavviare l'economia locale, facilitando nel rispetto delle leggi gli investimenti produttivi nel territorio, perché solo così si potranno incrementare le entrate tributarie del comune.

Per i motivi sopra esposti, visto che tra l'altro la proposta di deliberazione in discussione di fatto non individua alcuna misura correttiva, ma rimanda a quelle precedentemente adottate, già ritenute dalla Corte dei Conti come del tutto inadeguate, esprime il proprio voto contrario.


Calatabiano 20 febbraio 2018.

C.C. Petralia Antonio Filippo


Il presente verbale di deliberazione, dopo lettura, si sottoscrive.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Messina Rosaria Filippa)

IL CONSIGLIERE ANZIANO
(Monastra Agatina)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Puglisi dr.ssa Concetta)

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo, dal _____
al _____, con il n. _____ del Registro
Pubblicazioni.

Il Messo Notificatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Messo Notificatore, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi successivi alla data della stessa, a norma dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e ss. mm. ed ii.,
dal al,
e che contro la stessa non sono stati presentati reclami e/o osservazioni.

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:

a) () ai sensi dell'art. 12, comma 1 - 2, della L.R. n. 44/91 e ss. mm. ed ii..
(1) Cancellare ciò che non interessa.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata trasmessa per
l'esecuzione all'Ufficio: _____

Li _____

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria